

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 16

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FATTORI)

approvata nella seduta del 24 luglio 2013

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA DETERMINATI REGOLAMENTI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELLA SANITÀ ANIMALE A MOTIVO DEL CAMBIAMENTO DI *STATUS* DI MAYOTTE NEI CONFRONTI DELL'UNIONE (COM(2013) 417)

E SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA DETERMINATE DIRETTIVE NEI SETTORI DELL'AMBIENTE, DELL'AGRICOLTURA, DELLA POLITICA SOCIALE E DELLA SANITÀ PUBBLICA A MOTIVO DEL CAMBIAMENTO DI *STATUS* DI MAYOTTE NEI CONFRONTI DELL'UNIONE (COM(2013) 418)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 2013

La Commissione,

esaminati gli atti COM (2013) 417 e COM (2013) 418 definitivi,

considerato che essi intendono dare seguito alle richieste presentate dalle autorità francesi di prevedere specifiche deroghe e periodi di transizione, nell'applicazione di taluni settori normativi dell'*acquis* dell'Unione europea, al territorio francese di Mayotte, a seguito del suo cambiamento di *status*, con decisione 2012/419/UE, da territorio d'oltremare a regione ultraperiferica dell'Unione;

considerato che dette richieste hanno carattere trasversale, riguardando atti dell'Unione che insistono su diversi settori, quali la pesca, le politiche agricole, l'ambiente (con particolare riferimento alla tutela delle acque), la sanità animale, la politica sociale e la sanità pubblica;

espresso apprezzamento per la decisione della Commissione di non ricorrere a singole proposte per ciascuno degli atti pertinenti e di raggruppare gli emendamenti ai diversi atti in due proposte, a seconda della natura degli atti da modificare (direttive o regolamenti), che rientrano peraltro tutti nella procedura legislativa ordinaria;

tenuto conto che, in base agli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alle regioni periferiche e insulari contraddistinte da una situazione socioeconomica strutturale particolare si applicano misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, ivi comprese le politiche comuni, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compreso il mercato interno;

considerato, in particolare, l'articolo 5 della proposta di direttiva COM(2013) 418, che prevede la possibilità per le autorità francesi di derogare – a determinate condizioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 – all'applicazione della direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali), e preso atto, al riguardo, della motivazione espressa al considerando n. 7 della medesima proposta di direttiva, secondo cui «non esistono a Mayotte strutture tecniche per l'attuazione dei provvedimenti richiesti per conformarsi a tale direttiva nel settore delle radiazioni ottiche artificiali», ritenendo opportuno che nella proposta di direttiva siano maggiormente esplicitate le circostanze che giustificano la predetta deroga,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata all'interno dei vari settori su cui insistono le direttive e i regolamenti da emendare, e segnatamente: per la proposta di regolamento, gli articoli 43 e 168 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla politica comune della pesca e alle misure nei settori veterinario e fitosanitario; per la direttiva, gli articoli 153 (sicurezza dei lavoratori), 192 (misure nel settore ambientale), 43 (politica agricola comune), e, in combinato disposto, gli articoli 114 (ravvicinamento delle legislazioni per l'instaurazione del mercato interno) e 168 (protezione della salute umana);

gli atti appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi che essi si propongono, consistendo in deroghe a direttive e regolamenti già vigenti, possono essere realizzati soltanto tramite atti modificativi dell'Unione;

gli atti appaiono infine conformi al principio di proporzionalità in quanto si limitano, in stretto raccordo con le richieste formulate dalle autorità francesi, a quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dell'integrità e della coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compreso il funzionamento del mercato interno.

